

- CONVENZIONE -

**PER IL SERVIZIO DI COMPRAVENDITA, TRASPORTO E AVVIO AL RECUPERO
DEI ROTTAMI METALLICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RSU.**

L'anno duemila venticinque (2025), nel mese di marzo (03), il giorno trentuno (31),

TRA

ASET S.p.A. (di seguito denominata *ASET*), con sede legale a Fano (PU), Via L. Einaudi 1, Part. IVA n° 0147680418, PEC info@cert.asetservizi.it, nella persona Dirigente del servizio patrimonio logistica mobilità e servizi energetici e servizi ambientali, *Ing. Giovanni Corigliano*, nato a Milano il 16/05/1968, autorizzato alla stipula del presente disciplinare di incarico giusta procura Notaio Dario Colangeli del 24.05.2017 iscritta in data 29.05.2017 presso la CC.I.AA. di Pesaro, domiciliato per la carica presso la sede di ASET,

E

SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A. (di seguito denominata Sider Rottami), con sede legale in Via delle Acacie s.n. – Pesaro, P.I. n. 00184620417, PEC siderrottami@legalmail.it, nella persona dell'Amministratore delegato Sig. Guerra *Gianfranco*, Codice Fiscale GRRGFR61C30G479O, domiciliato per la carica presso la sede della Sider Rottami,

PREMESSO

- che in data 14.03.2025 con trasmissione PEC ASET ha esperito una procedura concorrenziale per l'individuazione di un operatore economico per l'affidamento del servizio in oggetto invitando a presentare offerta a numero sette operatori economici iscritti al proprio Albo Fornitori alla categoria "B38 – Raccolta e recupero rottami metallici";
- che a seguito delle offerte pervenute la Sider Rottami è risultata la migliore offerente con un incremento percentuale del 10% rispetto al prezzo a base d'asta fissato da ASET, proponendo un corrispettivo pari a 275,00 €/t IVA es. per ogni tonnellata di rottami metallici ritirati presso le sedi ASET;

SI CONVIENE E SI STIPULA TRA LE PARTI QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

Per il periodo della durata della presente Convenzione, *ASET* affida alla Sider Rottami il servizio di compravendita, ritiro, trasporto e avvio al recupero dei rottami metallici, individuati con il EER

20.01.40, e stimati in 430 t ca. (dato anno 2024), provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso i Comuni soci.

Art. 2 - Durata del contratto

La presente Convenzione ha validità per un anno decorrente dal 01/04/2025 sino al 31/03/2026.

Art. 3 – Modalità di esecuzione del servizio e prescrizioni

La Sider Rottami, con la firma del presente accordo, si vincola al ritiro di tutti i rifiuti in oggetto e si impegna a:

- ritirare, a propria cura e spese, tutti i rifiuti da rottami metallici depositati temporaneamente in forma sciolta presso: Centro Raccolta Differenziata di Fano - sito in via Dei Platani s.n. a Fano (PU) (52 ritiri/anno ca.), Centro Raccolta Differenziata di Pergola - sito in via XI Settembre, 12 a Pergola (PU) (12 ritiri/anno ca.), Centro Raccolta Differenziata di Colli al Metauro - sito in via Dei Laghi 18/h - loc. Calcinelli di Colli al Metauro (PU) (24 ritiri/anno ca.), o presso altri punti di stoccaggio temporaneo che *ASET* vorrà attivare durante il periodo di convenzione;
- garantire la continuità del servizio e il ritiro dei rifiuti in oggetto, entro due giorni lavorativi continui e successivi dalla richiesta di prelievo *ASET*;
- su richiesta di *ASET*, a mettere a disposizione cassoni scarrabili (container) con volumetria idonea al conferimento dei rottami metallici, al fine di ottenere una migliore gestione e decoro delle aree di stoccaggio; tali attrezzature saranno fornite in numero adeguato e mantenute in buone condizioni sotto gli aspetti funzionali e della sicurezza con oneri a carico della Sider Rottami ;
- garantire il ricambio vuoto per pieno o il prelievo dei rifiuti tramite travaso con gru dai cassoni scarrabili (container) messi a disposizione, fatte salve diverse modalità di prelievo scaturenti dagli accordi fra le parti;
- lasciare l'area adibita allo stoccaggio, al termine delle operazioni di prelievo rifiuti o di ritiro e svuotamento dei contenitori, in ordine e pulita;
- farsi carico delle spese concernenti le operazioni di prelievo e trasporto del materiale sciolto e di fornitura contenitori (o d'eventuali altri accessori e/o strumenti a essi collegati);
- garantire l'acquisto del materiale secondo i modi d'identificazione del prezzo, concordate e definite nel successivo articolo tredici;
- garantire l'effettivo avvio al riciclo o recupero dei rifiuti ritirati;
- inviare entro due giorni successivi al ritiro dei rifiuti, copia di tutti i documenti di trasporto (FIR) al referente del servizio;
- trasmettere ad *ASET* tutte le variazioni intervenute nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (per esempio l'inserimento di nuovi mezzi, la demolizione di altri, variazione di categoria o di classe) relative allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato;
- rispettare delle norme di comportamento per l'accesso presso gli impianti di *ASET*;
- mantenere tutte le attrezzature e gli automezzi di proprietà conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e alle norme di buona tecnica e contrassegnarle con il nome dell'impresa proprietaria;

- osservare e fare osservare le leggi, i regolamenti e tutte le norme esistenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro e la protezione dell'ambiente emanate dalle Autorità competenti o notificate di volta in volta da *ASET*.

Rimane esclusa presso le sedi *ASET*, la possibilità di svolgere attività di scarico e/o di stoccaggio (eccetto le fasi connesse alle operazioni concernenti la presente convenzione) di veicoli e attrezzature; l'eventuale parcheggio degli automezzi della Sider Rottami dovrà essere espressamente autorizzato dai responsabili dei centri di raccolta.

Art. 4 - Divieto di modifiche da parte dell'esecutore

Nessuna variazione o modifica alla presente convenzione può essere introdotta dalla Sider Rottami nello svolgimento dell'appalto, se non preventivamente approvata dalla direzione tecnica del servizio di *ASET*. Le modifiche non precedentemente autorizzate da *ASET*, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta, e comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Sider Rottami, della situazione originaria preesistente.

Art. 5 - Personale addetto al servizio e sicurezza sul lavoro

Il servizio dovrà essere svolto da personale dipendente della Sider Rottami, esperto, formato e abilitato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di trasporto rifiuti conto terzi. Ai sensi dell'art. 73 D.lgs. 81/08 tutti i lavoratori della Sider Rottami dovranno essere appositamente istruiti e formati ed addestrati alle mansioni da svolgere e formati sulla corretta conduzione in sicurezza delle attività che dovranno svolgere. Tutte dotazioni e gli indumenti/DPI forniti in dotazione al personale, le attrezzature e gli automezzi di proprietà della Sider Rottami dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e alle norme di buona tecnica, ed essere chiaramente contrassegnate con il nome della Sider Rottami; le condizioni d'esercizio e di manutenzione dovranno essere tali da assicurare il mantenimento nel tempo di tale stato di conformità.

Durante la permanenza nelle sedi di *ASET* il personale addetto all'attività di ritiro del materiale dovrà esprimersi correttamente in lingua italiana e mantenere un contegno irreprensibile nei confronti del personale di *ASET* e attenersi scrupolosamente alle disposizioni che eventualmente verranno impartite dagli addetti della società stessa. In particolare il personale dovrà attenersi ai divieti e prescrizioni segnalati all'interno ed all'esterno delle sedi di *ASET*, anche ai sensi dei piani di emergenza ed evacuazione posti in essere da *ASET*, in rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il personale della Sider Rottami adibito ai servizi avrà l'obbligo di riservatezza in merito a quanto potrà venire a sua conoscenza durante l'espletamento dei servizi, con particolare riferimento alle informazioni relative al personale e all'organizzazione delle attività svolte da *ASET*.

Nello specifico la Sider Rottami dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.

La Sider Rottami dovrà perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni della Stazione Appaltante impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lamentela da parte di *ASET* stessa.

La Sider Rottami risponderà civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti di *ASET*, derivati da comportamenti imputabili a negligenza dei propri dipendenti. Le prestazioni di cui alla presente Convenzione dovranno essere svolte dalla Sider Rottami provvedendo a:

- assicurare i propri dipendenti così come richiesto dalle Leggi vigenti;
- dare in dotazione al proprio personale idonei dispositivi di protezione individuale necessari per i rischi specifici propri dell'attività del fornitore;
- impedire al proprio personale di compiere manovre non di propria competenza e non previste dalla presente Convenzione;
- effettuare le attività affidategli esclusivamente con mezzi o attrezzature di sua proprietà o di cui comunque si sia procurata la disponibilità precedentemente all'inizio delle attività medesime, fatta eccezione per gli eventuali materiali consegnati da *ASET*;
- tenere comunque indenne *ASET* per qualsivoglia danno essa potesse venire chiamata a rispondere, dovuto alla mancata ottemperanza, da parte del fornitore, delle vigenti Leggi in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro;
- adottare tutti gli accorgimenti e gli apprestamenti atti a garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri dipendenti durante lo svolgimento del servizio.

ASET, in ottemperanza a quanto disposto dall'art 26 D.lgs. 81/'08 e s.m.i., ha predisposto il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), recante la valutazione dei rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, e nel quale sono contenute le informazioni relative alle norme di comportamento da tenere in caso di emergenza; il suddetto documento sarà integrato in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento sulla base della valutazione dei rischi che la Sider Rottami metterà a disposizione, anche tramite scambio di tutte le informazioni utili per eliminare o ridurre per quanto possibile i rischi da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e, una volta sottoscritto dalle parti, sarà parte integrante e sostanziale degli atti contrattuali. Tale procedura si intende espletata tramite la redazione ed accettazione del verbale di cooperazione e coordinamento redatto ai sensi dell'Art. 26, Comma 2, D.lgs. 81/'08 e s.m.i. prima dell'inizio dell'esecuzione della Convenzione.

Il responsabile della sicurezza di *ASET* si riserva la facoltà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui sopra e in caso di mancato rispetto, di richiedere l'immediato adeguamento, ovvero, in caso di recidiva, la sostituzione del personale.

Il responsabile della sicurezza di *ASET* si riserva altresì la facoltà di verificare l'adeguatezza delle dotazioni relative agli automezzi impiegati nello svolgimento dei servizi di cui alla presente Convenzione.

Nel caso in cui venga riscontrata l'inadeguatezza delle dotazioni rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, verrà chiesta l'immediata sostituzione delle dotazioni non conformi.

Art. 6 - Coordinamento nell'esecuzione del servizio

Il Responsabile della gestione della procedura fino all'affidamento del servizio, è l'Ing. Giovanni Corigliano Dirigente dell'Area Servizi Ambientali di *ASET*.

L'attività di servizio disciplinata dalla presente convenzione è riconducibile alla organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei territori dei comuni soci di *ASET*, la cui

competenza, stante l'affidamento del servizio in questione di cui in premessa, è in capo al soggetto responsabile dei Centri di raccolta differenziata aziendali.

Predetto responsabile, sotto il controllo del Dirigente di area, svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione della presente convenzione, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni pattuite e, in particolare:

- interloquisce con la Sider Rottami al fine di ottenere la corretta esecuzione del servizio;
- verifica la conformità dell'esecuzione del servizio con l'ausilio, ove necessario, di collaboratori;
- provvede all'emissione della fattura mensile per i rifiuti ritirati;

ASET e la Sider Rottami disporranno congiuntamente il coordinamento del servizio, mediante incontri periodici da svolgere presso la sede della direzione tecnica di *ASET*.

Di detti incontri è facoltà di *ASET* produrre verbali attestanti le decisioni assunte circa la miglior esecuzione del servizio, che dovranno essere sottoscritti da entrambe le parti. Il coordinamento del servizio potrà riguardare altresì aspetti relativi alla sicurezza del lavoro.

Art. 7 - Obblighi e oneri a carico della Sider Rottami

La Sider Rottami riconosce che l'offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che la stessa sosterrà per il servizio in oggetto.

In particolare, la Sider Rottami dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura delle sedi di *ASET* presso le quali dovrà svolgere i servizi oggetto della presente Convenzione e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente alle sedi stesse.

Conseguentemente la Sider Rottami non potrà sollevare alcuna obiezione in merito a qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento dei servizi, in relazione a una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione dei succitati elementi, né potrà eccepire la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dalla presente Convenzione e dalla normativa di riferimento.

La Sider Rottami si impegna, in particolare, a effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata. All'uopo, la Sider Rottami dovrà garantire durante tutto il periodo di durata del contratto:

- la dotazione di personale e mezzi adeguata allo svolgimento del servizio affidato;
- mantenere regolarmente iscritti presso l'Albo Gestori Nazionale dei rifiuti i mezzi utilizzati per il servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti e in caso di impedimento provvedere alla loro sostituzione al fine di evitare interruzioni del servizio e, conseguentemente la possibilità di sospensione del servizio di cui al successivo Art. 10 della presente Convenzione;
- assicurarsi che gli impianti di conferimento dei rifiuti ritirati presso le sedi di *ASET* siano sempre in possesso di autorizzazioni all'attività di recupero dei rifiuti in corso di validità, e in caso contrario provvedere ad individuare degli impianti sostituivi presso i quali poter conferire i rifiuti ritirati e comunicare tempestivamente ad *ASET* i dati relativi a detti

impianti, al fine di evitare la sospensione del servizio di cui al successivo Art. 10 della presente Convenzione.

La Sider Rottami si obbliga inoltre:

- a) a garantire l'addestramento periodico e l'aggiornamento formativo del personale impiegato nei servizi;
- b) a comunicare entro 24 ore ad *ASET* ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio di ritiro e avvio a recupero dei rifiuti.

La Sider Rottami si obbliga, altresì, a:

- rifondere ad *ASET* l'ammontare di eventuali oneri che la società stessa dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'affidataria stesso;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Art. 8 - Obblighi dell'affidataria nei confronti dei lavoratori

La Sider Rottami assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che in ordine all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri relativi.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico dell'affidataria, la quale, inoltre, assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare ad *ASET* dal comportamento dell'affidataria medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

La Sider Rottami assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

Art. 9 - Responsabilità della Sider Rottami

La Sider Rottami è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione e violazione alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti il codice della strada e i servizi di trasporto rifiuti in generale e a quelli specificamente previsti nella presente Convenzione.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni alle sedi e a quanto in esse contenuto e si accertasse la responsabilità del personale della Sider Rottami, quest'ultima risponderà direttamente nella misura che sarà accertata da *ASET*.

Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà di *ASET* o di qualsivoglia soggetto, l'affidataria si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con onere di ogni responsabilità di *ASET* stessa al riguardo.

Art. 10 - Sospensione delle prestazioni

La Sider Rottami non può sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con *ASET*.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale della Sider Rottami, oltre a comportare l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15, costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

Qualora ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Dirigente, ne dispone la sospensione indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte;
- c) nei casi in cui vengano meno le condizioni di sicurezza per lo svolgimento dei servizi affidati per cause imputabili alla Sider Rottami .

Il Dirigente, con l'intervento della Sider Rottami, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione redige il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Dirigente indicherà il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 11 - Varianti in corso di esecuzione

Nell'ambito territoriale del consorzio dei comuni soci *ASET* può chiedere alla Sider Rottami una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo concernente le nuove prestazioni.

Con la firma della presente convenzione la Sider Rottami assume l'obbligo di eseguire tutte le variazioni operative e quantitative ritenute opportune da *ASET*, a condizione che non muti sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comporti a carico della Sider Rottami maggiori oneri.

Art. 12 - Esclusività

Per la durata della presente convenzione, ed eventuale proroga, *ASET* si asterrà dal sottoscrivere accordi, con ditte terze, per l'affidamento del recupero dei rifiuti in oggetto provenienti da raccolta differenziata.

Art. 13 - Garanzie

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, la Sider Rottami costituisce a favore di *ASET* polizza fideiussoria n. 03069/40381/8200/00929603 per un importo pari a 11.825,00 €, rilasciata in data 28.03.2025 da INTESA SANPAOLO SPA filiale imprese Pesaro, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 1944 Codice Civile e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile.

La cauzione definitiva copre gli adempimenti di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e verrà restituita in seguito a istanza della Sider Rottami entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità della Convenzione, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Dirigente. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

ASET può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia, ove ciò dovesse verificarsi come necessario, avviene con atto unilaterale di *ASET* senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Resta salva, per *ASET*, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

ASET è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi la Sider Rottami per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, la Sider Rottami è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione di *ASET*.

La garanzia è presentata in originale ad *ASET* prima della formale sottoscrizione del contratto.

Art. 14 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Con la firma della presente Convenzione la Sider Rottami dichiara di avere un'adeguata organizzazione imprenditoriale e di assumersi la responsabilità per l'espletamento del servizio in oggetto, con la gestione a proprio rischio, in piena autonomia di coordinamento, di automezzi, di persone. La responsabilità sopra indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dalla gestione del servizio è tutelata da polizza assicurativa RCT n. A7LIA02069K – LB, rilasciata da Lloyd's Insurance Company S.A., n° Lloyd's Broker 1705/BDE, con copertura pari a 7.500.000,00 € di durata annuale, che la Sider Rottami rinnoverà per tutta la durata contrattuale. Tale garanzia prestata dalla Sider Rottami copre senza alcuna riserva anche i danni causati da eventuali imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici.

Art. 15 – Inadempienze e Penalità

ASET si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'adempimento di tutti gli obblighi assunti per lo svolgimento del servizio affidato. Qualora si rilevi inosservanza a quanto previsto dalle norme di legge o dalla presente convenzione, *ASET* invierà formale segnalazione a mezzo PEC alla Sider Rottami, con descrizione motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui di mancato intervento della stessa entro le 24 (ventiquattro) ore successive dalla segnalazione, *ASET* applicherà, una penale pari 100,00 € per ogni giorno di ritardo relativo alla:

- mancata esecuzione di uno o più servizi di prelievo rifiuti di cui alla presente Convenzione;
- inosservanza delle procedure impartite dal Referente del servizio di *ASET*;

- mancato rispetto dei tempi di comunicazione dati e documenti di cui alla presente Convenzione;
- situazione accertata di mancato rispetto delle normative di sicurezza relativa a ogni segnalazione di inadeguatezza delle dotazioni di indumenti, DPI, mezzi o attrezzature riscontrata da parte del RSPP aziendale di *ASET* a seguito di specifico sopralluogo.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine *ASET* si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la *LA* è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto di *ASET* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all'inadempimento contrattuale.

Art. 16 - Pagamenti

La Sider Rottami corrisponderà ad *ASET* per ogni tonnellata di rifiuto da rottami metallici (EER 20.01.40) ritirato dai punti di stoccaggio convenuti, un importo economico pari a 275,00 € €/t IVA es.

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, pertanto i termini economici offerti per il servizio in oggetto resteranno invariabili per tutta la durata del contratto.

La fatturazione dell'importo dovuto avverrà con cadenza mensile; il pagamento dovrà essere eseguito a 30 gg. d.f.f.m., tramite bonifico bancario.

Qualsiasi spesa inerente al presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Sider Rottami.

Art. 17 - Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che la Sider Rottami riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentate ad *ASET* corredate di motivata documentazione, per iscritto, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 18 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

La Sider Rottami è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella presente Convenzione, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

La Sider Rottami s'intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dal Codice Civile, *ASET* si riserva il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- qualora nei confronti della Sider Rottami sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- qualora a carico della Sider Rottami venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- qualora la Sider Rottami non ottemperi, per due volte consecutive, alle prescrizioni impartite da *ASET* mediante PEC suo delegato;
- nel caso di accertata violazione da parte della Sider Rottami delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- decadenza delle autorizzazioni vigenti in merito alla gestione dei rifiuti in oggetto.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, *ASET* si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. In tale caso, *ASET* provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando alla Sider Rottami a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espreso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il contratto sarà risolto di diritto per colpa della Sider Rottami. In tal caso *ASET* procederà all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito.

La risoluzione del contratto comporta l'immediata escussione della garanzia definitiva da parte di *ASET*, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 20 - Recesso

ASET si riserva il recesso della presente convenzione nelle forme previste dal Codice Civile.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'appaltante mediante formale comunicazione alla Sider Rottami, da inviare via PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 21 - Riservatezza

La Sider Rottami dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti *ASET*, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per *ASET*; Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile alla Sider Rottami .

La Sider Rottami si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite da *ASET* nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legata all'esecuzione del contratto.

La Sider Rottami potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora la Sider Rottami riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva ad *ASET* al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di *ASET*.

La Sider Rottami si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di *ASET*, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. La Sider Rottami, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta ad *ASET*.

È altresì vietata sia alla Sider Rottami sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con la Sider Rottami abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

La Sider Rottami risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, la Sider Rottami si impegna a manlevare e tenere indenne *ASET* da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da *ASET* per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte La Sider Rottami, del personale in servizio presso la Sider Rottami o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o

attuale violazione del presente articolo, *ASET* si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Art. 22 - Elezione di domicilio

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Sider Rottami indica il domicilio presso il quale inviare le comunicazioni. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato ad *ASET* con lettera raccomandata o PEC entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

Art. 23 - Spese contrattuali

Tutte le eventuali spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della Sider Rottami nella misura fissata dalla legislazione in vigore. Le parti convengono che la registrazione del presente atto avverrà solo in caso d'uso.

Art. 24 - Protocollo di legalità – Codice etico e di comportamento

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001, la Sider Rottami si impegna nei rapporti con *ASET*, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asetservizi.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità la Sider Rottami e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D.lgs. 231/2001, sarà facoltà di *ASET* di risolvere il contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. La Sider Rottami si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asetservizi.it.

Art. 25 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Pesaro. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ASET Spa

Il Dirigente Area Servizi Ambientali
(*Ing. Giovanni Corigliano*)

Sider Rottami Adriatica Spa

L'Amministratore
(*Dott. Gianfranco Guerra*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa